

TRIBUNALE DI BARI

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

- Letta la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede con la quale si chiede il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [redacted] condannato in primo grado anche per il reato di cui all'art. 575 c.p. ed attualmente agli arresti domiciliari, giusta ordinanza di sostituzione della misura emessa in data [redacted]
- considerato che tale richiesta si fonda, sostanzialmente, sulla erronea applicazione di legge atteso che, alla data di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, risultava già in vigore il decreto legge nr. 11 del 23 febbraio 2009 che ha incluso il reato di cui all'art. 575 c.p. fra quelli per i quali, in presenza di esigenze cautelari, sussiste l'obbligo di applicazione della misura carceraria;
- rilevato, tuttavia, che non risulta possibile ripristinare la custodia in carcere in quanto nell'ipotesi in esame non ricorre fattispecie analoga a quella oggetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8 del 1992, che consentiva il ripristino della misura carceraria basata sulla intervenuta modifica dell'art. 275 comma 3 c.p.p. (all'epoca operata dall'art. 1 d.l. n. 292/91, poi convertito con modifiche nella legge nr. 203/1991);
- considerato, difatti, che nel caso in esame il quid novi della modifica legislativa introdotta con decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 era già sussistente all'epoca in cui il gip in data [redacted] sostituiva la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sicchè non può essere oggetto di "ripensamento" in questa sede (si veda, in proposito, la sentenza del 23 febbraio 1993, n. 235, Cass. Penale sez I, Lipsova, in virtù della quale " *le condizioni processuali, espressamente previste dalla legge, che legittimano il giudice per le indagini preliminari alla emissione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, nello stesso momento in cui il provvedimento viene emesso perdono di attualità e danno luogo ad un'altra diversa fase processuale nella quale non è più rinvenibile un potere del giudice avente lo stesso contenuto di quello che consentì l'adozione di una precedente misura cautelare. Pertanto il giudice che ha disposto una misura, avendo esaurito il potere che gli veniva attribuito da uno specifico momento del processo, se torna a pronunciarsi, per qualsiasi finalità, sullo stesso oggetto già deciso, agisce al di fuori di qualsiasi schema processuale e dà vita ad un atto abnorme. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Gip, dopo che con precedente ordinanza aveva disposto, a modifica della misura cautelare già applicata, che un'imputata dovesse rimenare agli arresti domiciliari in un reparto ospedaliero, aveva invece " chiarito " che la stessa restava in regime di custodia cautelare in carcere presso l'apposito reparto del medesimo ospedale) ;*
- rilevato, dunque, che sulla base delle considerazioni sin qui espresse non è possibile modificare (e a fortiori revocare) l'ordinanza del [redacted]
- considerato che l'unico rimedio esperibile da parte del p.m. avverso tale provvedimento non possa che individuarsi nella impugnazione ex art. 310 c.p.p.;

P.q.m.

rigetta la richiesta di cui in premessa.

Bari, 6 aprile 2009


Il Giudice
Savina Toscani

TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, li 6-4-2009
DA

DR. [redacted]